



COMUNE DI AMENO

Provincia di Novara

Piazza Marconi 1 – 28010 AMENO (NO) – C.F./P.IVA n. 00452150030
Tel. 0322 998103 - fax 0322 998206 – mail: ufficio.tecnico@comune.ameno.novara.it PEC: ameno@pec.it

PE 100/2019

Oggetto: D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. - L.R. 01.12.2008, N. 32 e s.m.i.
Beni Paesaggistici
Autorizzazione comunale in virtù di delega di funzioni amministrative nelle zone soggette ai disposti del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e s.m.i.
Comune di Ameno - Istanza: BRAMBILLA NOEMI – COMUNE DI AMENO.
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE AREA CIMITERIALE, CON AMPLIAMENTO OSSARI, REALIZZAZIONE MAGAZZINO ED AREA DISPERSIONE CENERI
Autorizzazione Comunale n. 07/2019 del 13/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

- Premesso che l'art. 146, comma 6, del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 stabilisce che le Regioni esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;
- Visto che l'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 recante "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" prevede l'obbligo di sottoporre alla Regione i progetti delle opere da realizzare nelle zone tutelate ai sensi del succitato decreto legislativo;
- Visto che l'art. 3 comma 2 della Legge Regionale 01.12.2008, n. 32 e s.m.i. nelle zone sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 delega ai Comuni, che si avvalgono, per la valutazione delle istanze, delle competenze tecnico scientifiche delle Commissioni Locali per il Paesaggio di cui all'art. 4 della citata L.R. 32/2008 e s.m.i., le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 146 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 così come normato dagli articoli sopra richiamati;
- Visto che il Comune di Ameno ha costituito con i Comuni di Armeno, Miasino e Pettenasco, la Commissione Locale per il Paesaggio, giusta convenzione stipulata in data 27.02.2009;
- Che con Deliberazione della Giunta Comunale di Armeno, quale Comune capofila, n. 14 in data 03.03.2009, si è provveduto alla nomina dei componenti;
- Che la Commissione è stata giudicata dalla Regione Piemonte, giusta D.D. 24.03.2009, n. 109, idonea all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di Paesaggio ai sensi della L.R. 32/2008 e s.m.i. e pertanto il Comune di Armeno è delegato al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui all'art. 3 comma 2 della L.R. 32/2008 e s.m.i.;
- Dato atto che le funzioni di Responsabile del Procedimento per dell'istruttoria finalizzata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e Responsabile del Procedimento edilizio risultano separate;
- Vista l'istanza pervenuta in data **10/01/2019** prot. n. **144** da **BRAMBILLA NOEMI** nata a **MILANO** il **21/03/1969**, residente in **VIA I. DECIO, 30** a **AMENO (NO)** Codice Fiscale n.: **BRNMN069C61F205I**, intesa ad ottenere l'autorizzazione ai sensi degli artt. 146 e 159 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i. per la realizzazione di **RIQUALIFICAZIONE AREA CIMITERIALE, CON AMPLIAMENTO OSSARI, REALIZZAZIONE MAGAZZINO ED AREA DISPERSIONE CENERI** sull'immobile di proprietà comunale sito in **Ameno VIALE MATTEOTTI**, e censito al C.T. al foglio n. **9** mappale/i n. **584**;
- Considerato che la zona risulta essere vincolata alle norme di tutela Paesaggistico in ragione di:
 - a. **Specifico atto amministrativo ai sensi degli artt. 157 D.Lgs. 42/2004 (D.M. 01.08.1985 – c.d. "Galassini")**;
 - b. Inclusioni nella categoria di cui all'art. 142, comma 1, lett. g) in quanto trattasi di area boscata.
 - c. Inclusioni nella categoria di cui all'art. 142, comma 1, lett. c) in quanto trattasi di area posta a meno di 150 metri dal Torrente Agogna.
- Considerato che il citato intervento rientra tra quelli disciplinati dall'art. 3 comma 2 della L.R. 01.12.2008, n. 32 e s.m.i.;

- Acquisito il parere favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta del **25/01/2019** verbale n. 3;
- Visto che con nota in data **28.01.2019** prot. n.438 e successiva integrazione in data **01.03.2019** prot. **1022**, corredata dall'istanza, dagli elaborati grafici, dalla relazione paesaggistica e dal parere della Commissione Locale per il Paesaggio di cui al punto precedente, è stato richiesto il parere vincolante del Soprintendente ai sensi dell'art. 146, comma 5 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i.;
- Considerato che la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli ha ricevuto la documentazione in data **01.02.2019 – 05.03.2019**;
- Considerato che la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli con nota prot. n. **2998** in data **12.03.2019** acquisita al protocollo comunale in data **13.03.2019** al n. **1217** ha espresso, rispetto ai diversi ambiti di tutela, i seguenti pareri:

TUTELA ARCHITETTONICA: “autorizza l'esecuzione delle opere ferme restando le seguenti vincolanti prescrizioni: per la tinteggiatura del nuovo fabbricato ad uso deposito e servizi si utilizzi una tonalità delle terre chiare o delle malte tradizionali, al fine di integrare maggiormente il nuovo volume con quelli esistenti nel lotto di ampliamento del cimitero”

TUTELA PAESAGGISTICA: “parere favorevole alle opere proposte, rammentando di dare puntuale adempimento alle condizioni espresse ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.”

TUTELA ARCHEOLOGICA: Premesso che l'area in questione è soggetta, oltre alla tutela paesaggistica, anche alla valutazione sotto il profilo archeologico in base alle vigenti norme urbanistiche, considerato che l'intervento in questione si sviluppa in area di potenziale interesse archeologico per la diffusa presenza di rinvenimenti di epoca protostorica, nonché per la prossimità alla chiesa di origine medievale di S. Maria Assunta, valutato che, allo stato attuale delle conoscenze, sussista il rischio che le escavazioni in programma, intercettino manufatti, strutture o stratigrafie di interesse archeologico, si richiede che i lavori di scavo per la realizzazione del magazzino, compresi eventuali sottoservizi, siano effettuati con assistenza archeologica da parte di operatori archeologi di comprovata esperienza, secondo modalità da concordare preventivamente con il funzionario archeologo competente per territorio. Il nominativo della ditta archeologica/archeologo professionista incaricati, comprensivo del CV dell'operatore presente in cantiere, e la data di inizio lavori dovranno essere comunicati con congruo anticipo (non inferiore a 10 giorni) ai fini di pianificare l'attività di ispezione da parte di funzionari della Soprintendenza. Al termine dell'intervento dovrà essere trasmessa, a cura della ditta/archeologo incaricato idonea documentazione attestante le attività di controllo archeologico svolte, da prodursi anche in caso di esito negativo delle stesse. Qualora si verificassero rinvenimenti di interesse archeologico, ci si riserva di richiedere, anche in corso d'opera, ampliamenti e approfondimenti degli scavi e varianti progettuali a tutela di quanto rinvenuto nonché di impartire le istruzioni necessarie per un'ideale documentazione e conservazione degli eventuali reperti.

- Visto il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 e s.m.i.);
- Visto il D.P.C.M. 12.12.2005;
- Vista la Legge Regionale 03.04.1989, n. 20 e s.m.i.
- Vista la Legge Regionale 01.12.2008, n. 32 e s.m.i.;

AUTORIZZA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, della Legge Regionale 01.12.2008, n. 32 e s.m.i. e dell'art. 146 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, la Sig.ra **BRAMBILLA NOEMI** nata a **MILANO** il **21/03/1969**, residente in **VIA I. DECIO, 30** a **AMENO (NO)** Codice Fiscale n.: **BRMNMO69C61F205I** alla realizzazione dell'intervento di **RIQUALIFICAZIONE AREA CIMITERIALE, CON AMPLIAMENTO OSSARI, REALIZZAZIONE MAGAZZINO ED AREA DISPERSIONE CENERI** nel Comune di **Ameno** in **VIALE MATTEOTTI**, come da progetto presentato, alle seguenti condizioni: **per la tinteggiatura del nuovo fabbricato ad uso deposito e servizi si utilizzi una tonalità delle terre chiare o delle malte tradizionali, al fine di integrare maggiormente il nuovo volume con quelli esistenti nel lotto di ampliamento del cimitero**

- In conformità ai disposti di cui all'art. 146, comma 11, del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i. e dell'art. 15 L.R. 20/89 e s.m.i. la presente autorizzazione Comunale è immediatamente efficace e viene trasmessa contestualmente al Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali ed alla Regione Piemonte.
- L'autorizzazione è valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

Ameno, lì **13/03/2019**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Dott.ssa Noemi Brambilla